

TI_GERICHTE 11.2012.132 vom 24. September 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-09-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.132_d20120924

FR: TI_GERICHTE 11.2012.132 du 24 septembre 2012

IT: TI_GERICHTE 11.2012.132 del 24 settembre 2012

Regeste

Appello irricevibile per carenza di requisiti formali

Erwägungen

E. 2

Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle richieste di giudizio, dall'appello dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia postulata la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Pretese pecuniarie, in particolare, devono essere cifrate, sia perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni, sia perché entro tali limiti l'autorità superiore deve statuire nel merito (e non può – almeno di norma – rinviare gli atti in prima sede per nuovo giudizio), sia perché la controparte deve avere modo di difendersi adeguatamente e valutare – dandosi il caso – se introdurre un appello incidentale (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese pecuniarie cifrate (DTF 137 III 620 consid. 4.5 con riferimenti), nemmeno nei processi in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 5 con riferimenti). È vero che l'esigenza di formulare richieste pecuniarie cifrate non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello con richieste pecuniarie non quantificate può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evinca quale sia l'ammontare della somma pretesa (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Se anche tale ricerca risulta infruttuosa, nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).

E. 3

Nella fattispecie l'appellante non accenna alcuna richiesta di giudizio e dal suo scritto non è possibile evincere nemmeno per interpretazione quali modifiche egli vorrebbe vedere apportate alla decisione del Pretore. Si duole che la sentenza non risponda alla realtà per quanto riguarda “la situazione patrimoniale e finanziaria” dei coniugi, criticando anche il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili, ma non indica nemmeno di scorcio quali effetti pecuniari del divorzio egli intenda censurare né in che modo andrebbe riformato il dispositivo sulle spese processuali e le ripetibili. L'esame degli atti non è per altro di alcun sussidio. Davanti al Pretore in effetti AP 1 non si è costituito in giudizio, salvo scrivere una lettera dopo il dibattimento finale, il 7 settembre 2012, in cui affermava laconicamente di contestare “tutto quanto asserito [dall'attrice] nel verbale di udienza”. Invano si cercherebbe di sapere tuttavia quali potessero essere le sue conclusioni. Ne segue che,

insufficientemente motivato, l'appello non adempie i requisiti formali minimi dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

E. 4

Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerato tuttavia ch'egli non ha formazione giuridica e ha agito senza l'ausilio di un patrocinatore, si rinuncia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, l'attrice non essendo stata chiamata a formulare osservazioni.

E. 5

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di contestazioni pecuniarie – ove le questioni controverse raggiungano un valore litigioso di almeno fr. 30 000.– (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Spetterà all'appellante, in caso di ricorso, rendere verosimile tale presupposto. Per questi motivi, decide: 1. L'appello è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.